

N. R.G. 8223/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **8223/2018** promossa da:

FRANCESCO FIORITO, con il patrocinio dell'avv.to P. Bolley e dell'avv.to A. Cianci,
elettivamente domiciliato in Torino, C.so Matteotti n. 42 presso il difensore avv.to Cianci.

Attore

contro

AUTOCARROZZERIA NOBELCAR S.N.C. DI SAIS LUCIANO & C., con il patrocinio
dell'avv.to G. Tizzani e dell'avv.to A. Tizzani, elettivamente domiciliato in Torino, Corso Vittorio
Emanuele II n.197 bis presso il difensore avv. Tizzani.

Convenuto

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Voglia l'Ecc.mo Tribunale:

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

previa ammissione delle prove dedotte e non ammesse,

*condannare la società convenuta a liquidare all'attore la somma di denaro corrispondente alla sua
quota di 1/3 di partecipazione nella società convenuta e pari ad Euro 20.337,66, o veriore somma
accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.*

Con il favore delle spese di lite.

Per parte convenuta:



“ Ribadite le contestazioni alla relazione peritale così come articolate nel verbale di udienza del 20.6.2019, insiste per l'ammissione delle prove articolate nella seconda memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. e conclude come da prima memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.:

Voglia il Giudice Ill.mo, previa eventuale CTU contabile tesa a determinare l'esatto valore economico della AUTOCARROZZERIA NOBELCAR S.n.c. di SAIS LUCIO & C.e, conseguentemente, il valore della quota spettante all'attore

In via preliminare:

-Dichiarare l'incompetenza del giudice ordinario a favore dell'arbitro come da clausola compromissoria di cui all'art. 14 dell'atto di costituzione;

Nel merito:

Respingere, in ogni caso la domanda proposta e, in subordine, rideterminare il valore dell'azienda in base a criteri contabili e previa CTU.

In ogni caso:

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a 15% di rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. sulle somme imponibili come per legge e successive occorrende.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Fiorito Francesco conveniva in giudizio la Autocarrozzeria Nobelcar Snc di Saia Luciano & C. con sede in Avigliana per la prima udienza del 16.7.2018.

Parte attrice era stato socio della convenuta sino 17.6.2017 quando aveva comunicato il proprio recesso, che era stato iscritto al Registro Imprese in data 26.6.2017; la società provvedeva a modificare i patti sociali, esprimendo la volontà di liquidare la quota al socio uscente, ma nonostante le richieste formulate, non aveva riconosciuto nulla.

Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito in favore dell'arbitro, come previsto dall'art. 14 dello Statuto.

Il Fiorito era receduto dalla società senza precisare quali fossero le ragioni di tale scelta e senza che si fosse registrato in precedenza alcun problema; ricevuto il recesso e senza alcun preavviso il Fiorito cessava di presentarsi in officina, che perdeva in tal modo una delle due unità lavorative; in tal senso quindi la condotta dell'attore aveva violato i doveri di lealtà, diligenza e fedeltà.

Contestava infine la relazione allegata da parte attrice circa il valore dell'azienda.

Respinta l'eccezione di incompetenza e le prove dedotte, il GI disponeva CTU diretta ad accertare il valore della quota di parte attrice, determinata al momento del suo recesso, giusto disposto ex art. 2289 c.c..

All'udienza del 14.6.2021 la causa veniva trattenuta in decisione.



Preliminare al merito, è la trattazione dell'eccezione di incompetenza promossa dalla società convenuta, sulla scorta del tenore dell'art. 14 dello Statuto della società ("*Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione del presente atto sarà demandata ad un arbitro amichevole compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Torino che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura* ").

Assumeva parte convenuta che la corretta interpretazione della volontà delle parti conducesse a ritenere che i soci avevano inteso devolvere all'arbitro tutte le controversie ad oggetto un diritto disponibile derivante dal rapporto sociale, e non solo quelle controversie che riguardavano l'interpretazione delle clausole dello statuto.

La ricostruzione della volontà delle parti costituisce certamente un passaggio ineludibile al fine di comprendere quale sia la portata della statuizione e la sua estensione, a partire dal tipo di arbitrato scelto, rituale o irrituale, per poi passare ad individuare l'oggetto delle future cause da devolvere agli arbitri.

Nel caso di specie il contenuto della clausola n. 14 sembra declinare verso l'arbitrato irrituale; in tal senso depone il richiamo all'arbitro "amichevole " e ad un criterio di sostanziale equità da osservare nella gestione della contesa, al di fuori delle formalità della procedura.

La devoluzione all'arbitro è poi esplicitamente limitata alle sole controversie riguardanti l'interpretazione delle norme dello Statuto; neppure appare rinvenibile, nella formulazione della clausola, l'ulteriore e consueto richiamo all'esecuzione degli accordi o delle norme contenute nel documento contrattuale.

Poste tali premesse l'eccezione, già respinta nella prima ordinanza pronunciata dal GI in data 3.1.2018, deve essere nuovamente disattesa.

Spetta al giudice, attesa l'instaurazione del giudizio e l'eccezione promossa, pronunciarsi sul contenuto della clausola arbitrale, non apparendo legittimo che tale compito debba essere devoluto solo ed in via esclusiva all'arbitro.

Il contenuto della clausola arbitrale appare poi chiaro nel devolvere all'amichevole compositore solo quelle controversie che originano dall'interpretazione dello statuto dei soci e non altro; la liquidazione della quota, oggetto della domanda, non costituisce controversia sull'interpretazione del documento, ma riguarda un diritto economico del socio derivante dalla sua pregressa posizione e quindi al più riconducibile all'esecuzione dei rapporti societari, non considerati nella statuizione.

Non costituisce poi argomento persuasivo e dirimente il fatto che lo Statuto non contenga nessuna ulteriore clausola che preveda quale autorità giudiziaria sia competente per i rimanenti contenziosi; è



chiaro, e non necessità di particolari riflessioni, che la possibilità di adire l'autorità giudiziaria è la regola ed il fatto di non contemplarla nel corpo di un contratto o statuto, come nel caso di specie, non vale certamente ad escluderne il legittimo ricorso.

Passando al merito e come già anticipato, nel corso del giudizio è stata predisposta una CTU diretta alla quantificazione della quota spettante all'attore alla data in cui si è verificato il recesso, accertamento che ha condotto il consulente a quantificare il dovuto nella somma di €. 20.337,66, importo determinato con l'applicazione del metodo misto patrimoniale e reddituale, e considerando sia la stima con l'avviamento che senza tale voce; in entrambe le ipotesi il risultato non mutava.

Parte convenuta contestava le operazioni peritali sotto molteplici profili; la consulenza non avrebbe adeguatamente considerato, nella stima, le vicende societarie, in particolare la compagine residua della Nobelcar ed il fatto che la stessa non aveva mai impiegato dipendenti; il recesso del Fiorito di fatto riduceva la parte operativa della società al solo socio Sais, alla data del recesso di anni 65; di fatto si era quindi quasi integralmente esaurita la capacità della società di produrre reddito.

A tali considerazioni occorreva ancora aggiungere la carenza documentale, che si traduceva nell'insufficiente osservanza dell'onere probatorio a cui era tenuto l'attore.

Partendo da tali ultime osservazioni, va rilevato che nel corso delle operazioni peritali il CTU ha riscontrato l'insufficienza dei documenti a disposizioni per la quantificazione precisa della quota, la cui complessiva produzione in giudizio era stata effettuata nei termini di cui alle memorie ex art. 183 co. VI c.p.c.; rilevata tale mancanza e sentiti i CTP, il Consulente concordava con i medesimi di utilizzare ai fini della stima il bilancio dell'esercizio 2016 (mancando quello riferito al 2015 e anche quello del 2017), motivando tale scelta condivisa sul presupposto che la carrozzeria produceva ogni anno valori di bilancio pressochè simili a quelli dell'anno precedente, con l'ulteriore precisazione che i valori contabili del 2017, dovevano essere riproporzionati, in considerazione del recesso del Fiorito attuato nel maggio di quell'anno; correttamente la valutazione ha quindi tenuto conto di risultati temporalmente limitati ad una frazione dell'annualità 2017.

Ora sulla scorta dei documenti prodotti, il CTU ha operato un accertamento condotto con il metodo misto patrimoniale e reddituale, che non appare affatto approssimativo, ma al contrario fondato su una valutazione ponderata delle risultanze di bilancio a disposizione, su cui le parti hanno concordato.

L'assenza di un bilancio ad hoc alla data del recesso dell'attore, che il Fiorito non era più in condizioni di redigere o pretendere, non può escludere ed annullare, come affermato, il diritto del socio uscente alla liquidazione della propria quota, che a rigore la società avrebbe dovuto effettuare nei sei mesi successivi al recesso e a cui pacificamente non ha provveduto.



Invero di tali carenze, che non hanno comunque impedito l'accertamento, il CTU ha tenuto ampiamente conto, sia condividendone il peso e rilievo con i rispettivi CTP, sia motivandone adeguatamente l'elaborazione tecnica, senza contravvenire ai suoi doveri come contestato (in una vicenda simile Ord. C.Cass.22346/2021 *“Le eventuali carenze documentali presenti in fattispecie potranno piuttosto condurre a un maggiore, più gravoso impegno per l'elaborazione della consulenza tecnica. O anche, e al limite, a una certa dose di più accentuata «elasticità» (o approssimazione) del risultato in tale modo raggiunto. Con la conseguente esigenza che occorrerà fornire puntuale giustificazione, in sede di elaborazione peritale prima di tutto, del verificarsi di simili problematiche e dei mezzi adottati per risolverle.”*).

Quanto alla mancata valorizzazione del recesso del Fiorito sugli sviluppi e la redditività della società, il CTU considerava lo specifico profilo, osservando che in conformità ai criteri convenuti, non era stato utilizzato il bilancio 2019; era poi assai probabile, osservava il perito, che se la società avesse assunto un dipendente, in tal modo sopperendo al recesso del Fiorito, ciò avrebbe influito positivamente sulla sua redditività, senza contare che la convenuta non aveva adeguatamente prospettato quali fossero gli elementi (costo dell'assunzione e quantità di orario) da considerare.

Ora le valutazioni del consulente, sullo specifico punto, appaiono esaurienti e comunque, deve ancora osservarsi, la stima della quota deve essere condotta *“in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”*, che deve certamente tenere conto anche della componente *“avviamento”* (*“In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c., occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. C.Cass. 24769/2018*), ma che non può tradursi, come preteso, in una valutazione al ribasso e latamente risarcitoria di quanto spettante al socio uscente.

Quanto alla mancata considerazione delle ulteriori vicende societarie, si ritiene che le circostanze illustrate dalla difesa della convenuta e ribadite dal CTP, non abbiano un apprezzabile rilievo nella quantificazione operata dal CTU.

La somma determinata in €. 20.337,66, pari ad un terzo ($\frac{1}{3}$) del valore della società, costituisce quindi la quota spettante all'attore, che deve essere maggiorata dei soli interessi legali, decorrenti dal recesso e sino al saldo; quanto alla pretesa rivalutazione monetaria, l'assunto attoreo che si tratti di debito di valore non è corretto, atteso che l'obbligazione in discussione costituisce per sua natura un



credito pecuniario, rispetto a cui parte attrice non ha poi allegato alcun elemento diretto a sostenere un danno derivante dal ritardato pagamento (*“L'obbligazione di liquidare la quota al socio uscente, avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 cod. civ.), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da "mora debendi"; peraltro, a tal fine, il creditore - pur potendosi presumere secondo l'"id quod plerumque accidit", in quanto egli riveste la qualità di imprenditore commerciale, che la somma dovuta, se tempestivamente pagata, sarebbe stata reimpiegata e così sottratta al deprezzamento della moneta - ha l'onere di allegare la circostanza che il tasso di svalutazione annuo fosse superiore ed il maggior danno non sia stato assorbito dalla liquidazione degli interessi.”* C.Cass. 816/2009).

Le spese seguono la soccombenza e debbono essere liquidate secondo i valori medi e, tenuto conto dell'ammontare della condanna come accertato, con riferimento allo scaglione di valore da €. 5.201,00 a €. 26.000,00; debbono essere liquidate tutte e quattro le fasi di giudizio, con una quantificazione definitiva degli onorari di €. 4.835,00.

Le spese della CTU, già liquidate provvisoriamente a carico solidale delle parti, debbono essere in via definitiva poste a carico della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Respinge l'eccezione di incompetenza promossa dalla parte convenuta.

Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara tenuta e condanna Autocarrozzeria Nobelcar Snc di Sais Luciano & e C. a corrispondere a Fiorito Francesco la somma di €. 20.337,66, oltre interessi legali dal recesso al saldo.

Dichiara tenuta e condanna altresì Autocarrozzeria Nobelcar Snc di Sais Luciano & e C. a rimborsare a Francesco Fiorito le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per onorari e €. 545,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e 15 % per spese generali.

Pone definitivamente le spese della CTU a carico della Autocarrozzeria Nobelcar Snc di Sais Luciano & e C.

Così deciso in Torino, 3 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Maria Luciana Dughetti

